

CITTA' DI TORINO

PROCEDURA SELETTIVA PER LA QUALIFICAZIONE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO EX ART. 4 COMMA 1 LETT. A D. LGS. 276/2003 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI (ASSISTENTE FAMILIARE, BABY SITTER, ISTITUTORE) A FAVORE DI CITTADINI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE E DELLA CITTA' DI TORINO

Premessa

Il presente avviso è finalizzato alla qualificazione di Agenzie per il lavoro (art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 276/2003) finalizzata alla somministrazione di lavoratori domestici, nello specifico Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori, a favore di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie finanziate dal Comune di Torino e dalle Aziende Sanitarie cittadine.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 05648/019 del 26 settembre 2005 "Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie" veniva approvato un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, che ha portato a un nuovo sistema torinese di offerta di prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie per le persone in condizione di non autosufficienza e all'introduzione di un regime di accreditamento dei Fornitori con possibilità di scelta dello stesso Fornitore, secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

La Giunta Comunale con Deliberazione del 17 gennaio 2006 n. mecc. 2006 0600296/019 ha istituito la Sezione C – Servizi Domiciliari – all'interno dell'Albo dei Fornitori Accreditati di prestazioni sociali e sociosanitarie e, successivamente con Deliberazione del 7 marzo 2006 n. mecc. 2006 0601682/019, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005, ha approvato l'Accordo di Programma con le Aziende Sanitarie cittadine per la realizzazione di una rete integrata di servizi sociali e sociosanitari in grado di rispondere efficacemente ai bisogni delle persone fragili assistibili a domicilio attraverso percorsi a garanzia della continuità assistenziale e progetti di lungo assistenza.

Il riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie ha avuto inizio il 16 maggio 2006 e la sua attuazione è stata oggetto di monitoraggio e verifica sia da parte dei servizi competenti di ASL e Comune sia da parte del Gruppo Misto Partecipato, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale del 17 gennaio 2006, composto da rappresentanti del Comune, delle ASL, delle Organizzazioni Sindacali confederali e delle Organizzazioni di secondo livello del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale coinvolte nel Piano di Zona dei Servizi Sociali.

La Giunta Regionale con Deliberazione del 6 aprile 2009 n. 39-11190 ha approvato il suo riordino delle prestazioni di assistenza tutelare sociosanitaria ed ha istituito il contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti, prevedendo che le Aziende Sanitarie e gli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali raggiungessero accordi in materia di recepimento del provvedimento regionale e di utilizzo delle somme stanziare in sede di riparto del Fondo Nazionale delle non autosufficienze.

Recependo le direttive regionali, la Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (n. mecc. 2009 05739/019) ha approvato modifiche al modello preesistente delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, descritto dagli Allegati annessi n. 1 – Norme e criteri di accesso alle prestazioni domiciliari -, n. 2 – Linee guida per l’appropriatezza degli interventi domiciliari per anziani – e n. 3 – Specifiche per l’utilizzo delle prestazioni domiciliari in favore di minori e disabili, che sostituiscono quelli omonimi di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 05648/019 “Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie” del 26 settembre 2005, demandando alla Giunta Comunale l’adozione della procedura per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei Fornitori accreditati per le prestazioni sociali e sociosanitarie e la definizione del nuovo Accordo di Programma con le Aziende Sanitarie cittadine in materia di interventi domiciliari, approvato con Delibera di Giunta comunale del 13 aprile 2010 n. mecc. 2010 01695/019.

Inoltre, la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta 56-13332 del 15 febbraio 2010 “Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungo assistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiori a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 39-11190 del 6 aprile 2009” ha esteso il contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza, previsto dalla DGR 39/2009, alle persone con disabilità non autosufficienti con età inferiore a 65 anni, provvedimento che a sua volta è stato recepito con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2010 n. mecc. 2010 01694/019.

Infine, la Legge della Regione Piemonte n. 10 del 18 febbraio 2010 ha delineato il sistema dei servizi domiciliari per persone non autosufficienti, con l’obiettivo di promuovere le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, rendendo effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio-sanitarie e definendo le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari e i criteri di compartecipazione al costo dei servizi domiciliari da parte dei cittadini, assicurati, tra l’altro, anche attraverso contributi economici o titoli per l’acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all’acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all’esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori sociosanitari, da persone in possesso dell’attestato di assistente familiare.

In questi anni di sperimentabilità del sistema delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie si è profilata la necessità di differenziare i ruoli tra le diverse figure che intervengono a domicilio con conseguente redistribuzione dei relativi compiti.

Nel sistema delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie attuato a Torino una delle figure centrali risulta quella dell'Assistente Familiare.

In particolare, la necessità di una figura, quale l'Assistente Familiare, capace di gestire competenze multiple, sia connesse con il lavoro domestico di gestione della casa che con il lavoro di cura svolto a domicilio in modo continuativo, può essere rappresentato dalla persona "di fiducia", che, nell'articolazione dei compiti assistenziali, si rapporta nel sistema domiciliare in essere con gli altri operatori professionali messi a disposizione dal Fornitore delle altre prestazioni domiciliari, laddove presente, di cui usufruiscono i cittadini torinesi.

I compiti svolti dall'Assistente familiare sono legati alla quotidianità, del tutto affini a quelli che può svolgere un familiare, necessitando per alcuni momenti specifici, specie per i non autosufficienti o per soggetti con gravi patologie, dell'eventuale supporto di una figura professionale quale l'Adest/OSS, secondo le indicazioni delle commissioni valutative e dei servizi. Il piano operativo di intervento e l'integrazione delle due figure è definito con i servizi e con il Fornitore, laddove presente.

Mentre l'Adest/OSS, ove prevista, è garante dell'attuazione del progetto, l'Assistente Familiare diventa il/la responsabile della cura.

Il nuovo modello cittadino delineato dagli atti succitati, in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 328/2000 sopracitata (art. 3 comma 4), è basato sulla possibilità di scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche e pertanto prevede differenti modalità di erogazione per la prestazione dell'assistente familiare, che in tutti i casi comunque viene inquadrato come lavoratore subordinato con trattamento retributivo e previdenziale almeno pari al CCNL del lavoro domestico sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In particolare, l'Assistente Familiare potrà essere assunta direttamente dal beneficiario/famiglia, qualora il beneficiario/famiglia sia in grado di esercitare direttamente e in tutti i suoi aspetti gestionali e amministrativi il ruolo di datore di lavoro, avvalendosi del trasferimento economico erogato dalla Città e dalle Aziende Sanitarie, denominato Assegno di cura.

Qualora, invece, il beneficiario/famiglia sia in grado o intenda solamente occuparsi della gestione e dell'organizzazione del lavoro dell'Assistente Familiare, potrà avvalersi dell'Assegno di cura spendendolo presso le Agenzie di somministrazione qualificate secondo quanto stabilito dal presente avviso, le quali metteranno a disposizione dei cittadini lavoratori/trici assunti/e tramite contratto di somministrazione applicando il Contratto Nazionale di Lavoro subordinato di riferimento, ai sensi dell'art. 20 comma 3 lettera i-bis del D. Lgs. 276/03.

In alternativa, ancora, nei casi in cui l'utente/famiglia non sia in grado o non intenda né organizzare e gestire l'Assistente Familiare né occuparsi del relativo rapporto di lavoro,

ma preferisca ricevere un servizio complessivo, l'utente/famiglia potrà avvalersi dell'intervento dell'Assistente Familiare con l'utilizzo del Buono Servizio e con il supporto del Fornitore accreditato, il quale opererà con le Agenzie di somministrazione, qualificate sulla base del presente avviso, con cui ha sottoscritto accordi di collaborazione.

A tale scopo, l'Amministrazione indirà successivamente un bando per l'aggiornamento dell'Albo dei Fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie.

1. Oggetto avviso: oggetto del presente avviso è la qualificazione delle Agenzie per la somministrazione di lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) a cittadini che necessitano di interventi domiciliari sociali e sociosanitari all'interno del sistema torinese di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie secondo le modalità specificate di seguito.
2. Durata: 3 anni a far data dal 1 febbraio 2011 o dalla eventuale data di pubblicazione del primo elenco, se successiva.
3. Criterio di qualificazione: la qualificazione del servizio in oggetto sarà ottenuta dalle Agenzie di somministrazione del lavoro partecipanti al presente avviso in possesso dei requisiti minimi indicati nell'art. 4, che presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 5 e che dichiarino di assumere gli impegni indicati dallo stesso art. 5, a pena di esclusione dalla presente procedura.
4. Requisiti minimi per la qualificazione:
 - a) Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 276 del 2003
 - b) Esperienza almeno triennale nella gestione di progetti di inserimento di personale in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia documentata con un fatturato minimo nel triennio non inferiore a € 4.000.000,00
 - c) Fatturato complessivo dell'ultimo triennio, con esclusione dell'anno in corso, non inferiore a € 15.000.000,00

Art. 5 Dichiarazioni, impegni e documentazioni da produrre

Le Agenzie di somministrazione che richiedono la qualificazione dovranno, entro la data di seguito indicata, presentare istanza di ammissione alla procedura in bollo, con firma

del Legale Rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità, contenente, a pena di esclusione:

A) Dichiarazioni, rese dal Legale Rappresentante dell'Agenzia, autocertificate e successivamente verificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000

1. Denominazione, ragione sociale, natura giuridica dell'Agenzia di somministrazione
2. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in originale o copia conforme, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda
3. Inesistenza a carico del Legale Rappresentante dell'Agenzia di condanne penali e procedimenti penali pendenti
4. Possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 276 del 2003 e ai sensi delle altre fonti normative emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attività di somministrazione di lavoro (art. 4)
5. Elenco attività realizzate nell'ultimo triennio, indicando, per ciascun soggetto pubblico e/o privato, e per ciascun anno di riferimento, il fatturato maturato che non potrà essere complessivamente inferiore a € 15000.000 e ad € 4.000.000 nella gestione di progetti di inserimento di personale in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (art. 4)
6. Composizione aggiornata degli organi collegiali e dell'organigramma
7. Insussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.38 del D.lgs 163/2006 e s. m. e i.
8. Inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/65 e sue successive modificazioni (normativa antimafia)
9. Autorizzazione al trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

B) Dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante dell'Agenzia, circa l'impegno a:

1. Somministrare Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori ad utenti beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie (anziani, minori, disabili) delle ASL e del Comune di Torino e/o a cittadini torinesi che ne facciano richiesta anche senza godere di finanziamento pubblico secondo le modalità di seguito definite

2. Possedere e/o stabilire entro 15 giorni dalla qualificazione almeno una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino o prima cintura)
3. Mettere a disposizione almeno un operatore responsabile a tempo pieno con esperienza nella gestione delle risorse umane e del rapporto di lavoro dei lavoratori domestici impiegati per lo svolgimento del servizio in oggetto, abilitato a prendere decisioni rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio, nonché, impiegare successivamente un altro operatore, laddove le ore somministrate risultassero essere superiori alle 30.000 annue
4. Possedere e/o mettere a disposizione apparecchiature/sistemi/tecnologie informatiche di interfaccia del servizio nei rapporti con gli Enti committenti tali da consentire una rendicontazione e un monitoraggio puntuale e costante del servizio stesso
5. Selezionare i lavoratori domestici coerentemente ai requisiti professionali richiesti per la specifica mansione
6. Prendere in considerazione allo scopo le segnalazioni del beneficiario/famiglia soprattutto in presenza di rapporti di lavoro pregressi cui occorre garantire continuità
7. Presentare il lavoratore domestico all'utente/famiglia entro 5 giorni dalla richiesta del cittadino, che abbia sottoscritto il contratto di somministrazione ed adempiuto ai relativi obblighi (24 ore in caso d'urgenza)
8. Provvedere all'assunzione del lavoratore domestico entro il tempo massimo di 7 giorni dalla richiesta del cittadino che abbia sottoscritto il contratto di somministrazione ed adempiuto ai relativi obblighi (48 ore in caso d'urgenza)
9. Garantire, di norma, una possibilità di scelta tra più lavoratori, fatto salvo l'intervento in urgenza, ed in ogni caso attivare un primo contratto con il lavoratore individuato di 1 mese al fine di verificare il gradimento dell'utente/famiglia
10. Sostituire, su richiesta del beneficiario o della sua famiglia il lavoratore domestico, per assenze superiori a 3 giorni, con personale idoneo disponibile o in alternativa garantire il recupero delle ore non fruite
11. Prevedere il recupero delle ore supplementari o straordinarie prestate dal lavoratore in condizione di eccezionalità e non concordate preventivamente, entro e non oltre il mese successivo (art. 18 del CCNL del lavoro domestico)
12. Formare in proprio, qualora necessario, il personale selezionato, con particolare riferimento all'Assistente Familiare, con ricorso ai fondi FORMATEMP, coerentemente ai contenuti dei moduli formativi previsti dall'Amministrazione
13. Garantire ai lavoratori domestici forniti al beneficiario, previa valutazione delle relative competenze, momenti di aggiornamento/formazione, dandone comunicazione al beneficiario/famiglia, anche sulla base di percorsi formativi che le amministrazioni finanziatrici potranno promuovere in materia

14. Adottare lo schema-tipo di contratto di somministrazione da sottoporre alla firma dell'utente utilizzatore del servizio che verrà definito congiuntamente tra tutte le agenzie qualificate, le amministrazioni finanziatrici e i fornitori accreditati
15. Applicare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 13 febbraio 2007 e suoi successivi aggiornamenti, modificazioni e integrazioni
16. Fornire al cittadino/famiglia le fatturazioni mensili, e su esplicita richiesta di questo e/o delle Amministrazioni finanziatrici, anche la documentazione relativa alla retribuzione e ai contributi corrisposti al lavoratore domestico assunto
17. Praticare una tariffa oraria omnicomprensiva pari o inferiore al massimale di € 7,80 per la baby sitter, €11,50 per l'assistente familiare, € 13,28 per l'istitutore, aggiornabile annualmente a partire dall'anno 2012 esclusivamente nella misura della rivalutazione annua della retribuzione del contratto di lavoro domestico, della relativa contribuzione INPS e dei relativi oneri riflessi (ferie, tredicesima, TFR, ecc.)
18. Riscuotere direttamente dal cittadino, in caso di utilizzo da parte di cittadini beneficiari di Assegni di cura, il corrispettivo della somministrazione comprensivo del finanziamento pubblico da questi percepito e della quota a suo carico: in tal caso l'Agenzia è autorizzata a richiedere il pagamento anticipato dei primi due mesi di servizio a titolo di cauzione o, in alternativa, la domiciliazione bancaria del pagamento
19. Effettuare nota spese e percepire il rimborso per le prestazioni erogate a carico del finanziamento pubblico da parte del Fornitore accreditato per le prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, in caso di utilizzo da parte di cittadini beneficiari di Buoni Servizio comprensivi anche della prestazione del lavoratore domestico
20. Accordarsi entro 7 gg. dalla data della qualificazione con almeno uno dei Fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie (in caso di presentazione di domanda successivamente alla pubblicazione del primo elenco di Agenzie qualificate, l'Agenzia di somministrazione che richiede l'inserimento nell'elenco dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, presentare copia dell'accordo di collaborazione con almeno uno dei Fornitori che risulteranno accreditati all'interno dell'Albo dei Prestatori di servizi sociali e sociosanitari del Comune di Torino – Sezione C – Servizi domiciliari)
21. Integrarsi con i Fornitori accreditati anche relativamente alle altre prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie eventualmente erogate a favore del medesimo utente
22. Essere disponibili a svolgere, qualora richiesto dagli Enti committenti, ulteriori attività (es. attività di incontro domanda/offerta di lavoro privato di cura), all'esito della sperimentazione regionale

C) Documentazione

1. Una o più dichiarazioni bancarie in originale, emesse da primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385 del 1993, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'Agenzia
2. Curriculum Vitae dell'operatore scelto per la gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori domestici impiegati per lo svolgimento del servizio in oggetto, con indicazione del titolo, anno di conseguimento, istituto di rilascio e indicazione dell'esperienza maturata (art. 5)

D) In separata busta chiusa sigillata:

Tariffario praticato per le somministrazione delle varie figure oggetto del presente avviso nel rispetto di quanto previsto dagli impegni di cui ai punti 15 e 17 di cui sopra

La mancata, l'irregolare e/o l'incompleta presentazione delle dichiarazioni, della documentazione e/o degli impegni richiesti sarà causa di esclusione dalla procedura.

6. Commissione di valutazione: la Commissione di valutazione, nominata dal Direttore della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, verifica la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per la qualificazione delle Agenzie, nonché la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati.

La Commissione di valutazione è composta:

- Dirigente Settore Famiglia;
- Funzionario Settore Famiglia;
- 2 Rappresentanti ASL TO1 e 2 Rappresentanti ASL TO2 nominati dai Direttori Generali;
- Dirigente Divisione Lavoro o suo delegato;
- Segretario da individuare tra i dipendenti funzionari della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

7. Modalità di presentazione della domanda: la domanda contenente le dichiarazioni di cui all'art.5 dovrà essere inserita insieme alla documentazione richiesta in plico sigillato sul quale dovrà essere apposta la dicitura "Contiene domanda per la qualificazione delle Agenzie per il lavoro, art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 276/2003, finalizzata alla somministrazione di lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) a favore di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie". Il plico sigillato controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura dovrà pervenire, pena l'esclusione alla procedura, entro e non oltre le **ore 14 del 17 gennaio 2011** a:

CITTA' DI TORINO Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie Settore Famiglia – Ufficio Domiciliarità - Via Bruino n. 4 - 10138 TORINO.

Successivamente alla pubblicazione del primo elenco di Agenzie qualificate, le Agenzie di somministrazione, in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 4 del presente avviso, possono presentare domanda di inserimento nell'elenco di Agenzie qualificate con presentazione della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'art. 5 e assunzione degli impegni di cui allo stesso art. 5.

La Commissione di valutazione esaminerà le domande eventualmente pervenute successivamente alla pubblicazione del primo elenco con cadenza trimestrale.

8. Espletamento della procedura: l'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 18 gennaio 2011 alle ore 10 presso la Sala Rossa Settore Famiglia – Promozione della Sussidiarietà e Domiciliarità - Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Via Bruino 4 - Torino.

La Commissione di valutazione si riserva di effettuare una o più sedute riservate per l'esame delle domande di partecipazione, delle dichiarazioni, della documentazione e degli impegni contenuti nelle domande, prima di procedere nuovamente in seduta pubblica alla proclamazione dei soggetti qualificati.

Il risultato della procedura di qualificazione sarà comunicato, a mezzo raccomandata R.R, a tutti i soggetti.

9. Pubblicazione dell'elenco: la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie provvederà a pubblicare nelle forme di rito e sul sito ufficiale del Comune di Torino l'elenco delle Agenzie del lavoro qualificate a somministrare lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) a favore di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie.

Tale elenco verrà inoltre fornito a tutti i cittadini che si rivolgeranno ai servizi sociali e sanitari della Città per l'accesso alle prestazioni domiciliari, anche indipendentemente dalla concessione agli stessi di un finanziamento pubblico allo scopo.

La sottoscrizione del contratto di somministrazione con una delle agenzie qualificate costituirà prerequisito per l'erogazione dell'assegno di cura nel caso in cui il cittadino intenda avvalersi della somministrazione di lavoro.

I fornitori delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie potranno supportare le famiglie nel rivolgersi ad agenzie di somministrazione solo se ricomprese nell'elenco delle Agenzie qualificate

10. Responsabile del procedimento: il Responsabile del procedimento finalizzato alla scelta delle Agenzie di somministrazione da qualificare per il servizio in oggetto è il funzionario della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Settore Famiglia – Ufficio Domiciliarità – Dott. Simone Flecchia.

11. Clausole risolutive della qualificazione: le inadempienze riscontrate nell'attuazione del servizio in oggetto sono contestate per iscritto con fissazione di un termine massimo di 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni e/o l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere l'irregolarità rilevata.

Costituisce motivo di contestazione:

- la revoca dell'Autorizzazione di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) D. Lgs. 276/2003 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4);
- la falsità, successivamente verificata ai sensi del DPR 445/2000, delle dichiarazioni presentate all'atto della domanda di qualificazione, in particolare la sussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'esistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (art. 5);
- il mancato rispetto degli impegni assunti all'atto della domanda di qualificazione (art. 5);
- l'accertamento di gravi inadempienze rilevate nell'esecuzione dell'accordo di collaborazione stipulato con i Fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie.

Decorso il termine massimo di 15 giorni senza che siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate correzioni, il Comune/le ASL si riservano la facoltà di procedere all'esclusione dell'Agenzia dal sistema di qualificazione e alla cancellazione dell'Agenzia di somministrazione inadempiente dall'elenco.

12. Verifiche/controlli da parte degli Enti finanziatori: il Comune e le ASL hanno la facoltà di effettuare verifiche e controlli al fine di riscontrare la conformità delle prestazioni erogate agli impegni assunti e definiti in sede di qualificazione, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dall'utenza.

A tale scopo, l'Agenzia di somministrazione dovrà collaborare rendendo accessibile ogni documentazione utile relativa all'attività svolta.

13. Protezione dati personali: ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in ordine alla procedura instaurata si informa che:

- il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per le finalità e le modalità correlate alla procedura di qualificazione;
- il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà la mancata partecipazione alla presente procedura;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: in particolare, per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura, l'Agenzia di somministrazione è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura medesima;
- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale qualificazione, l'Agenzia di

somministrazione, che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dalla qualificazione;

- i dati forniti dalle Agenzie di somministrazione saranno raccolti e conservati presso il funzionario della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Settore Famiglia – Ufficio Domiciliarità – Dott. Simone Flecchia;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90;
- i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei soggetti partecipanti alla procedura.

Torino, 20 dicembre 2010

**IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CENTRALE
CONTATTI, APPALTI ED ECONOMATO
Dott. ssa Mariangela ROSSATO**